



COMUNE DI PISCIOTTA

PROVINCIA DI SALERNO

Ordinanza n. 30 del 26-6-2009

IL SINDACO

RILEVATO che si rende necessario disciplinare, in via contingibile ed urgente, in conformità alla regolamentazione comunale in materia di inquinamento acustico, le attività che comportano emissioni sonore derivanti da attività di intrattenimento musicale, di svago e di spettacoli in genere, particolarmente diffuse durante la stagione estiva, ciò al fine di contemperare le esigenze delle attività turistico - ricettive con quelle relative alla tutela del riposo e della quiete pubblica e prevenire nel contempo violazioni alle norme di legge in materia;

RICHIAMATO il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n.215 avente ad oggetto "Regolamento recante norme per la regolazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di trattenimento danzante e di pubblico spettacolo nei pubblici esercizi";

RICHIAMATA altresì la deliberazione del C.C. n. 03 del 08/04/2008 con la quale è stato approvato il Piano di Zonizzazione Acustica nonché il regolamento acustico comunale, all'interno del quale sono stati disciplinati gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi;

VISTO il testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

VISTA la legge n.383/1962;

VISTO il regolamento D.P.R. n.327/1980;

VISTO il D. Lgs. n.507/1999;

VISTO il D.P.R. n.616 del 24/07/1977;

VISTO il D. Lgs. n.480 del 13/07/1994;

VISTA la legge quadro n.447 del 26/10/1995;

VISTO il D.P.C.M. n.267 del 16/04/1999;

VISTO il D. Lgs. n.112/1998;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Art.1

Nei locali di pubblico spettacolo, di intrattenimento danzante e musicale, nei pubblici esercizi e nei circoli privati situati all'interno o in adiacenza di centri abitati e nei nuclei abitati di Pisciotta, Marina di Pisciotta, Caprioli e Rodio, le emissioni sonore effettuate a mezzo di piano bar, o di ogni altra fonte elettromeccanica, elettronica, elettroacustica, potranno essere effettuate se eseguite in conformità con le disposizioni e le prescrizioni stabilite dal D.P.C.M. n.215 del 16/04/1999 e solo nel rispetto tassativo dei seguenti orari:

Nei giorni di venerdì e sabato fino alle ore 02,00;

Nei restanti giorni della settimana fino alle ore 24,00;

Esclusivamente nella notte di Ferragosto fino alle ore 03,00;

In ogni caso non si potranno esercitare le predette emissioni sonore ed altre forme di attività rumorose tra le ore 14,00 e le ore 16,30.

Fermo restando i limiti sopra indicati, i gestori delle attività sopra richiamate dovranno esibire a richiesta della Polizia Municipale o di altri agenti della forza pubblica e depositare presso l'Ufficio Commercio e Attività Produttive o il Comando di Polizia Municipale la seguente documentazione:

- 1) Relazione a cura di tecnico abilitato contenente l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie) corredato dall'impostazione delle regolazioni dell'impianto elettroacustico utilizzato per la sonorizzazione del locale;
- 2) Planimetria del locale o del sito con indicazione delle zone di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici ed i punti del rilievo del livello LAEQ nonché altri dati di cui all'art.4 lettere c) e d) del D.P.C.M. 215/99;
- 3) Dichiarazione del rispetto dei limiti di emissione elettroacustica di cui all'art.2 comma 1 del D.P.C.M. 215/99;
- 4) Certificazione di agibilità del locale o del sito chiuso, a firma di tecnico abilitato, attestante i requisiti di sicurezza qualora le manifestazioni non superino le 200 unità, in caso contrario dovrà essere richiesta certificazione di agibilità da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Art.2

Fatti salvi gli obblighi dell'articolo precedente, coloro che intendono svolgere manifestazioni di intrattenimento in locali chiusi o all'aperto, dovranno darne comunicazione almeno 24 ore prima agli uffici competenti di cui all'art.1. In caso di richiesta di deroga all'orario, la stessa essere presentata almeno 24 ore prima dell'inizio della manifestazione.

Nel caso di siti all'aperto dovranno curare che siano assicurati, a mezzo di apposite segnalazioni, i percorsi di evacuazione in caso di emergenza e disporre un congruo numero di addetti alla ricezione facilmente individuabili attraverso distintivi o abbigliamento, come supporti per il pubblico.

Art.3

La presente ordinanza sindacale manterrà la sua efficacia dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio fino al 30 settembre 2009.

La trasgressione alla presente ordinanza comporterà la sanzione di cui all'art.7/bis del D.Lgs.267/2000 oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dall'ordinamento e potrà, nei casi di gravità o recidiva, comportare la sospensione dell'attività fino ad un massimo di 15 gg. ovvero al chiusura dell'attività stessa.

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. è l'Ag. Raffaele MONTUORI Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, cui possono essere chiesti chiarimenti e informazioni.

Avvisa che, avverso la presente Ordinanza Sindacale, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. competente per territorio ovvero proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica presenti sul territorio sono incaricati del controllo sull'osservanza della presente ordinanza.



IL SINDACO

Cesare FESTA

Cesare Festa